

COMUNE DI CAVEDAGO

PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 32

del CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO : SESTA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2018/2020.

Il giorno 30 ottobre 2018

ad ore 20.30

Presenti i signori :

			ASS ENTI	
			GIUS.	ING.
1	Daldoss Silvano	Sindaco		
2	Cainelli Katia	Consigliere		
3	Clamer Emanuele	Consigliere	x	
4	Zeni Valentina	Consigliere		
5	Endrizzi Claudio	Consigliere		
6	Iob Matteo	Consigliere		
7	Roncador Isabella	Consigliere		
8	Viola Manuela	Consigliere		
9	Viola Steven	Consigliere		
10	Zeni Enrico	Consigliere		
11	Zeni Rino	Consigliere	x	
12	Dalsass Valter Giuseppe	Consigliere		

Assiste il Segretario Comunale Tanel dott. Maurizio

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Daldoss Silvano nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: SESTA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2018/2020.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

La legge provinciale 9.12.2015 n. 18 dispone che gli Enti Locali trentini ed i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenuti nel titolo I del D. Lgs. n.118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto; la stessa individua inoltre gli articoli del D. Lgs. 267/2000 che si applicano agli enti locali; il comma 1 dell'art.54 della L.P. di cui al paragrafo precedente laddove prevede che “ In relazione alla disciplina contenuta nel D.Lgs. n.267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale”;

l'art.162 del decreto Legislativo 18.08.2000 n.267 così come modificato dal D.Lgs. 10.08.2014 n.126 dispone che gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al D.Lgs. 23.06.2011 n.118 e successive modificazioni.

RICORDATO che, a decorrere dal 2017, gli enti locali trentini adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 dell'art.11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014, (schemi armonizzati) che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

CONSIDERATO che gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del D.Lgs.118/2011 prevedono la classificazione delle voci per missioni e programmi di cui agli articoli 13 e 14 del citato D.Lgs. 118/2011 e la reintroduzione della previsione di cassa, che costituisce limite ai pagamenti di spesa;

CONSIDERATO ,altresì, che in esecuzione della Legge Provinciale 09.12.2015 n. 18, dal primo gennaio 2016 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali, ed in particolare in aderenza al principio generale n.16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza;

ATTESO che il punto 2 dell'Allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 del 22.03.2018 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione Esercizio finanziario 2018-2020 ed il D.U.P.;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 09 del 16.05.2018 con la quale è stato approvato il rendiconto dell'esercizio finanziario 2017 ;

PRESO atto che si rende necessario procedere ad una variazione nella parte straordinaria relativa **alla corretta contabilizzazione** da parte del Comune dei trasferimenti provinciali al "netto" delle somme da restituire in riferimento alla estinzione anticipata dei mutui avvenuta entro il 31.12.2016;

RICORDATO che la Giunta Provinciale con deliberazione n.1035 del 17.06.2016 ha approvato le modalità di recupero delle somme anticipate ai Comuni e destinate all'estinzione anticipata dei mutui stabilendo che il recupero della quota relativa al capitale residuo del debito oggetto di estinzione avvenga sulle assegnazioni afferenti l'ex Fondo investimenti minori a partire dall'anno 2018 tramite compensazione a valere sui trasferimenti in materia di finanza locale così come previsto dall'art.22 della L.P. 30.12.2014 n.14; in particolare sulla base di tali disposizioni il Comune di Cavedago che ha proceduto alla estinzione anticipata dei mutui pari ad Euro 404.740,00, a partire dall'anno 2018, prevedendo lo stanziamento in entrata dell'ex Fondo investimenti minori al netto della quota annuale di Euro 40.474,00 quale recupero definita dalla delibera della Giunta Provinciale n.1035/2016;

PRESO ATTO che la Corte dei Conti nell'ambito delle attività di controllo sulla gestione finanziaria degli enti locali ha sollevato perplessità in ordine alla contabilizzazione da parte dei Comuni dei trasferimenti provinciali al "netto" delle somme da restituire ed ha sottolineato che l'operazione di estinzione anticipata dei mutui, promossa dalla Provincia Autonoma di Trento, implica la necessaria restituzione delle somme assegnate, con contabilizzazione delle relative quote annue di rimborso a decorrere dal bilancio 2018;

RISCONTRATO CHE stante le osservazioni formulate dalla Corte dei Conti il Servizio Autonomie Locali della PAT con nota n.prot.130562 del 02.03.2018 ha richiesto ai Comuni di procedere, nel bilancio di previsione 2018-2020, anche in sede di variazione, alla contabilizzazione dei trasferimenti provinciali a titolo di ex FIM al "lordo" delle somme da restituire prevedendo in particolare le iscrizioni a bilancio sia nella parte entrata che nella parte spesa;

DATO atto che con la presente variazione al bilancio non si altera il pareggio finanziario e vengono rispettati l'equilibrio economico-finanziario e di parte capitale di cui agli artt. 162 e 193 del D.Lgs.267/2000 e s.m. nonché i vincoli di finanza pubblica-pareggio di bilancio di cui all'art.1 comma 466 della Legge 11.12.2016 n.232 (Legge di stabilità nazionale 2017);

VISTI i Decreti Legislativi n.267/2000 e n.118/2011;

VISTA la Legge Provinciale 9 dicembre 2015 n.18;

VISTO il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1.2.2005 n.3/L e successive modificazioni ed integrazioni;

RICHIAMATO il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 06 del 22.03.2018;

VISTO il parere favorevole espresso con verbale di data 23.10.2018 dal Revisore del Conto alla presente proposta di variazione al bilancio e suoi allegati;

ACQUISITO il parere favorevole espresso ai sensi dell'art.81 del T.U. sulla proposta di adozione della presente deliberazione dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile;

CONSIDERATO che il presente provvedimento non comporta l'assunzione di impegni di spesa e non è necessario acquisire ai sensi dell'art.17 comma 27 della L.R. 10/98 il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese per alzata di mano;

DELIBERA

1. Di non approvare variazioni al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2018-2020 in considerazione che non viene variata la programmazione triennale bensì la presente variazione riguarda esclusivamente una “ corretta contabilizzazione di risorse e spese già iscritte in bilancio” .
2. Di apportare le variazioni in termini di competenza e di cassa al bilancio di previsione finanziario 2018-2020 così come risultante dall'allegato n.1 “ Variazioni al bilancio di previsione pluriennale 2018-2020 -Missione-Programmai-Categorie-” elaborato dal Servizio Finanziario.
3. Di dare atto che con la presente variazione non si altera il pareggio finanziario di bilancio e vengono rispettati tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti ed il finanziamento degli investimenti nonché non altera le modalità di calcolo del pareggio di bilancio fissate dalla legge nazionale di stabilità 2017 (legge 232/2016) la quale richiede di conseguire un saldo non negativo calcolato sulla base dei criteri individuati dallo schema di bilancio allegato al D.Lgs. 118/2011.
4. Di prendere atto che con provvedimento successivo la Giunta Comunale effettuerà le opportune e conseguenti modifiche del PEG (Atto di indirizzo).
5. Di dichiarare la presente deliberazione esecutiva a decorsa pubblicazione ai sensi dell'art.79 del T.U.LL.RR.O.C. n.3/L/2205.
6. Di evidenziare, ai sensi dell'articolo 5 della LR 31.7.1993 n. 13 che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla giunta comunale ai sensi della LR 4.1.1993 n. 1 e successive modificazioni;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per i motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del DPR 24.1.1971 n. 1199;
- ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi della legge 6.12.1971 n. 1034.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL SINDACO
Daldoss Silvano

IL SEGRETARIO COMUNALE
Tanel dott. Maurizio

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Lì, 30 ottobre 2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
Tanel dott. Maurizio

Copia del presente verbale è in pubblicazione all'Albo comunale per dieci giorni consecutivi, dal 02.11.2018 al 12.11.2018.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Tanel dott. Maurizio

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva a pubblicazione avvenuta, ai sensi art. 79 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L.

Lì, 13.11.2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
Tanel dott. Maurizio
